

Legge regionale 18 giugno 1976 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 06/07/1976

Modalità agevolative di pagamento da parte degli Enti locali.

Art. 1

Gli Enti locali della Regione Friuli - Venezia Giulia, soggetti ai controlli di cui alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, possono autorizzare i pagamenti con le modalità agevolative previste dal DPR 25 gennaio 1962, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Agli Enti locali, di cui al precedente articolo 1, viene estesa l' applicazione delle disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell' articolo 68 bis del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aggiunto con l' articolo 3 del DPR 30 giugno 1972, n. 627, ai fini della commutazione in assegni circolari non trasferibili, emessi dall' Istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i mandati di pagamento diretti e i mandati di pagamento su ruoli di spesa fissa.

Art. 3

Gli Enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono effettuare il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo a scadenze determinate anche a mezzo ruoli di spesa fissa emessi ai sensi del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e RD 23 maggio 1924, n. 827.